



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI

DELIBERA N. 141/23/CSP

**PROVVEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 8, COMMA 2-BIS, DEL
REGOLAMENTO IN MATERIA DI TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE
SULLE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E PROCEDURE
ATTUATIVE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO
9 APRILE 2003, N. 70, DI CUI ALLA DELIBERA N. 680/13/CONS E S.M.I.
(PROC. N. 1941/DDA/AM - DDA/5058 <https://www.romavaporwash.it/>)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 27 giugno 2023;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*” e, in particolare, l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 4-bis;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante “*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*”;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante “*Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico*”, di seguito denominato anche *decreto*;

VISTO, in particolare, l'art. 16 del *decreto*, il quale dispone che l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore di servizi, nell'esercizio delle proprie attività come ivi definite, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse;

VISTO, altresì, l'art. 17 del *decreto*, il quale dispone, al comma 3, che “*Il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto*

dall'autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorità competente”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTA la delibera n. 680/13/CONS, del 12 dicembre 2013, recante “Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 233/21/CONS, del 22 luglio 2021, di seguito denominato anche *Regolamento*;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. in data 15 maggio 2023 (prot. n. DDA/0002031), è stata segnalata dalla sig.ra (omissis) la presenza, sul sito *internet* www.romavaporwash.it, alla pagina (omissis), di un'opera di carattere editoriale diffusa in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633. Il soggetto istante ha dichiarato quanto segue: “BLUZONE, nota azienda operante sin dal 2009 e specializzata in attività di sanificazione mediante la produzione diretta di ozono, contesta l'illegittima copiatura dei testi e i layout pubblicati dalla BLUZONE sul proprio sito *internet* (www.bluzoneroma.it) da parte della ditta individuale sig. (omissis) (sito: www.romavaporwash.it) sul quale sono stati pedissequamente copiati i testi relativi all'utilizzo dell'ozono per le attività di sanificazione, affermando altresì di essere gli unici in grado di convertire totalmente in ossigeno l'ozono residuo, circostanza non veritiera nonché ingannevole per il pubblico, in quanto tale operazione è possibile unicamente mediante specifici macchinari che sono venduti esclusivamente dalla HC Project, dalla quale la BLUZONE si rifornisce da anni e che non ha mai venduto tali macchinari al sig. (omissis). Si richiede di ordinare la rimozione dei testi e layout copiati, con ogni più ampia riserva di diritti”.

2. Dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell'istanza emerge che, alla pagina *internet* sopra indicata, sono effettivamente riprodotti i testi citati, diffusi in presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 1), 12, 13, 16 e 38 della citata legge n. 633/41. Dalle verifiche condotte, risulta altresì quanto segue:

- il sito *internet* oggetto di istanza, raggiungibile all'indirizzo di posta elettronica romavaporwash@gmail.com, è stato registrato dalla società Aruba spa, Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG), PEC: aruba@aruba.pec.it – mail: abuse@staff.aruba.it -

assistenza@staff.aruba.it, per conto del sig. (...), via Guglielmo Marconi 88 04012, Cisterna di Latina (LT) Italia. Alla medesima società risultano riconducibili anche i server localizzati a Bergamo, Italia;

- i servizi di *hosting* risultano forniti dalla società Aruba spa, Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG). Alla medesima società appaiono riconducibili anche i *server* localizzati a Fornello, Arezzo, Italia;

3. con comunicazione del 24 maggio 2023 (prot. n. DDA/0002198), la Direzione servizi digitali ha dato avvio al procedimento istruttorio n.1941/DDA/AM, rilevando che la stessa non risultava irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che dalle verifiche condotte emergeva la presunta violazione degli articoli della citata legge n. 633/41;

4. considerata la localizzazione in Italia dei server ospitanti il sito www.romavaporwash.it, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento alla società che verosimilmente risulta essere il fornitore di servizi di hosting e a cui appaiono riconducibili i server impiegati. La comunicazione di avvio è stata altresì inviata agli indirizzi attraverso i quali è stato possibile stabilire un contatto con il soggetto richiedente il nome a dominio per il sito medesimo. Con la medesima comunicazione di avvio le parti sono state informate della possibilità di adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante;

5. nei termini fissati dall'art. 7, comma 4, del *Regolamento*, ovvero entro cinque giorni lavorativi decorrenti nel caso di specie dal 24 maggio 2023, non è stata presentata, né dai prestatori di servizi di cui all'art. 16 del *decreto* né da altri soggetti, alcuna controdeduzione in merito al presente procedimento;

6. dai riscontri effettuati in corso di istruttoria sul sito oggetto di istanza, si evidenzia che alla pagina *internet* (omissis) è ancora accessibile l'opera oggetto di istanza;

7. non si ritiene, peraltro, che l'accesso a tale opera digitale sul medesimo sito, possa ritenersi giustificato alla luce del regime di eccezioni e limitazioni al diritto d'autore previsto dal Capo V, Sezione I, della legge n. 633/41;

CONSIDERATO che il citato art. 8, comma 2, del *Regolamento* pone tra i parametri di valutazione dell'organo collegiale ai fini dell'adozione del provvedimento ivi contemplato quelli di gradualità, proporzionalità e adeguatezza;

CONSIDERATO che l'articolo 8, comma 2-*bis*, del *Regolamento* dispone che qualora ritenga sussistente la violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi, ma non reputi di poter adottare nei confronti dei prestatori di servizi gli ordini di cui ai commi 3, 4 e 5 alla luce dei criteri di gradualità, proporzionalità e adeguatezza, l'organo collegiale dispone l'archiviazione degli atti e dà comunicazione della violazione accertata agli organi di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 182-*ter* della Legge sul diritto d'autore;



CONSIDERATO che nel caso di specie il soggetto istante ha segnalato una sola opera di carattere editoriale diffusa in violazione del diritto d'autore alla pagina *internet* (*omissis*);

CONSIDERATO che la violazione accertata riguarda pertanto una sola opera, per cui risulterebbe non proporzionata l'adozione di un provvedimento di disabilitazione dell'accesso all'intero sito *internet* <https://www.romavaporwash.it/>;

RITENUTO, per l'effetto, che non sussistano le condizioni di cui all'art. 8, comma 2, del *Regolamento*;

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

l'archiviazione degli atti ai sensi dell'art. 8, comma 2-*bis* e ne dispone la trasmissione ai competenti organi di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 182-*ter* della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Il presente provvedimento è comunicato al soggetto istante e ai destinatari della comunicazione di avvio del procedimento e pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 27 giugno 2023

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba